

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4271

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CAPPUGI, VEDOVATO, CAIAZZA, NANNINI, BIANCHI GERARDO, CODIGNOLA

Presentata il 20 luglio 1967

Modifiche dell'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, concernente provvedimenti per i territori alluvionati

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, istituiva, a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica di Bologna e della Direzione della Biblioteca nazionale centrale di Firenze, contabilità speciali, limitatamente alla gestione delle offerte di enti pubblici o privati, di cittadini o di organizzazioni, nazionali o stranieri. In conseguenza di questa disposizione le opere che si sono potute finanziare per l'ammontare di tali offerte hanno potuto avere rapidissimo corso, mentre quelle predisposte direttamente a spese dell'Amministrazione statale hanno avuto ed hanno un corso molto più lento per le lunghe procedure. La contabilità speciale infatti elimina la serie dei controlli preventivi, pur offrendo uguali garanzie sulla correttezza della spesa, ma, abbreviando notevolmente i tempi, consente di

conseguire, con l'impiego delle medesime somme, maggiori risultati.

L'articolo unico, che si propone all'approvazione, mira dunque a istituire la contabilità speciale per tutte le spese inerenti alla ricostruzione e al restauro, cosicché la limitazione è costituita non dalla provenienza ma dalla destinazione delle somme, e sino all'anno finanziario 1970 compreso, sino all'ultimo anno cioè per il quale sono stati predisposti finanziamenti aggiuntivi allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione dalla legge 31 ottobre 1966, n. 942. Sostituisce alla Soprintendenza bibliografica di Bologna quella di Firenze, perché sono venute meno le ragioni che avevano determinato la decisione di allora.

Considerati i fini che la presente proposta di legge mira a conseguire e le urgenti necessità alle quali, senza ulteriore aggravio di spesa, consente di provvedere, i proponenti si augurano che la Camera voglia accordare l'opportuna urgenza e giungere rapidamente alla sua approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Le contabilità speciali, istituite dall'articolo 54 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono autorizzate a favore delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie e alle antichità delle città di Firenze, Pisa, Siena, Venezia e Padova, nonché a favore della Soprintendenza bibliografica e della Direzione della Biblioteca nazionale di Firenze, sino all'anno finanziario 1970 compreso, per tutte le spese inerenti al ripristino del patrimonio artistico e bibliografico danneggiato dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.